

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO



1. Introduzione

La presente relazione non attiene agli aspetti prettamente tecnici del progetto (riservando tale ambito alle competenti sedi), ma si propone, bensì, l'obiettivo di fornire all'Amministrazione e a tutti i soggetti che saranno interessati nell'ambito dell'iter autorizzativo, ulteriori elementi di disamina e valutazione, tesi a far comprendere non solo come l'impianto sia perfettamente rispondente alle norme di legge vigenti (nazionali e comunitarie) e ai principi euro-unitari nello specifico settore e sia, quindi, perfettamente e tecnologicamente contestualizzato alla realtà attuale, ma anche le ragioni di necessità, opportunità e convenienza che dovrebbero indurre ad assentire la realizzazione dell'impianto di Recupero Energetico della Crea Plant s.r.l. con produzione di Energia Elettrica, alimentato

da rifiuti combustibili non pericolosi, con capacità termica complessiva pari a 220 MWt, che potrà essere realizzato sulla base delle più innovative tecnologie esistenti. Quindi, non solo costituirà una opportunità per il territorio, ma sarà anche una opportunità rispondente ai più recenti indirizzi euro comunitari. E questo sia sotto il profilo dell'idoneità alla preservazione dell'ambiente e riduzione dello sfruttamento del territorio e delle risorse energetiche fossili, con conseguente legittimità degli investimenti (pubblici e privati) che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi green fissati a livello comunitario e a cui lo Stato nazionale deve adeguarsi e attenersi, sia sotto il profilo della contribuzione alla realizzazione e al completamento dell'economia circolare nello specifico settore dei rifiuti.



2. Il contesto europeo di riferimento.

In linea generale ed estremamente riduttiva e semplificativa, occorre rappresentare che a norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'Unione sono, tra l'altro, promuovere il benessere dei suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, quest'ultimo basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, formazione e tutela della salute umana.

L'articolo 151 del trattato, inoltre, stabilisce che l'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso.



Secondo l'art. 191 del Trattato di Lisbona, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

L'art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea stabilisce che "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"

I leader degli Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati nel programma di Roma a lavorare per un'Europa sociale. L'impegno si basa sui principi di crescita sostenibile, di promozione del progresso sociale ed economico, di coesione e di convergenza, rispettando al contempo l'integrità del mercato interno; un'Unione che tenga conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali. Infatti, il progresso economico e quello sociale sono interconnessi e lo sviluppo di un pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere parte di un più ampio sforzo teso a costruire un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, migliorando la competitività dell'Europa e rendendola più propizia agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale.

Negli anni recenti, i concetti **di sviluppo sostenibile, economia circolare, transizione ecologica e decarbonizzazione** hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito.

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima.

Il regolamento (UE) 2019/2088 considera un investimento sostenibile solo se non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali o sociali stabiliti in tale regolamento.

Nel settembre 2015, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, i paesi di tutto il mondo hanno siglato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i



suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). I leader mondiali si sono impegnati a eliminare la povertà, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità per tutti.

L'agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, costituisce la tabella di marcia per un mondo migliore e per il quadro globale di cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile e relative dimensioni economiche, sociali, ambientali e di governance. Eppure, secondo lo *Europe sustainable development report 2021*, durante il 2021 il progresso degli indicatori dei 17 SDGs fissati dall'Agenda non solo si è arrestato, ma ha fatto registrare un leggero calo, per la prima volta dal 2015, con conseguente necessità di riprendere la marcia verso il raggiungimento degli obiettivi per il 2030.

L'11 dicembre 2019, la Commissione ha presentato la comunicazione sul Green Deal Europeo. Una nuova strategia di crescita “volta a trasformare l’UE in una società a impatto climatico zero, giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva”, che ha indicato le azioni per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, nella convinzione che sia possibile coniugare sostenibilità e sviluppo economico.

Il piano d’azione del Green Deal Europeo è rivolto essenzialmente a promuovere l’uso efficiente delle risorse, sfruttando il sistema dell’economia circolare per ridurre l’inquinamento e ripristinare la biodiversità.

Come parte integrante del Green Deal, l’11 marzo 2020, la Commissione Europea ha pubblicato il Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare. Ancora una volta si pone l’enfasi sull’ecodesign e la progettazione sostenibile, nonché sulla responsabilizzazione dei consumatori.

La politica di coesione dell'UE persegue gli obiettivi di crescita e occupazione contenuti nella strategia Europa 2020. La scelta di progetti di elevata qualità, che garantiscano il miglior rapporto costi-benefici e il maggior impatto sulla crescita e sull'occupazione, rappresenta un fattore chiave di successo per la strategia complessiva.

In base al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, un’attività economica che persegua l’obiettivo ambientale dell’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o

previsto, oppure il rischio di tali effetti negativi sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi, evitando di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale e che le attività economiche danneggino l'ambiente in misura superiore al loro contributo, tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti dall'attività economica, anche tenendo conto degli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, in particolare prendendone in considerazione produzione, uso e fine vita.

Già questo sintetico ed indicativo quadro, quindi, lascia intendere come qualunque tipo di iniziativa economica, anche privata, oggi, non può non tenere conto di questo contesto europeo e dei riflessi sulle politiche economico-sociali nazionali e sulle iniziative portate avanti a livello locale/territoriale; **qualunque progetto, anche a costo di maggiori investimenti, non può non tenere conto degli obiettivi che a livello mondiale, ma specificatamente a livello europeo sono stati prefissati; in qualunque settore occorre puntare all'innovazione tecnologica che sia però anche sostenibile e rispettosa delle risorse esistenti e disponibili, limitandone al massimo l'utilizzo e lo sfruttamento; questa stessa evoluzione tecnologica, inoltre, deve anche mirare al raggiungimento di ulteriori e collaterali obiettivi quali quello della preservazione dell'ambiente e la crescita dell'occupazione, il benessere dei cittadini e la tutela della salute.**

Nella progettazione dell'Impianto, la CREA PLANT ha doverosamente tenuto in considerazione tutti questi fattori come, appunto, si provvederà ad esporre nel prosieguo.



3) Obiettivi di crescita dell'occupazione e di tutela del risparmio.

Facendo riferimento ai più immediati effetti sul territorio di riferimento il Progetto si pone, in primo luogo, tra i diversi obiettivi, quello di contribuire alla crescita e all'occupazione.

La realizzazione e la successiva messa a regime dell'impianto, infatti, determinerà la costituzione di circa n. 50 nuovi posti di lavoro nell'ambito del Comune di Aprilia. Un dato non trascurabile ove si pensi che nella sola Provincia



di Latina il tasso di disoccupazione è dell'11%¹, con preoccupanti e conseguenti elevati tassi di criminalità.

Si tratta di professionalità che la proprietà tenderà a mantenere, una volta acquisite, trattandosi di maestranze indispensabili al buon funzionamento dell'impianto (oltre che alla corretta e fluida gestione amministrativa), anche attraverso contratti di lavoro a tempo indeterminato. Almeno per alcune professionalità, poiché l'impianto utilizza tecnologie superiori, ed è più produttivo, sono previsti anche livelli salariali più elevati rispetto alle imprese locali. L'azienda si troverà, quindi, a dover investire in formazione e training, mirando a ridurre il turnover e la conseguente perdita di competenze.

Nuovi posti di lavoro ovvero l'aumento dell'occupazione, cui è associata anche la certezza stipendiale e di contribuzione, a loro volta determinano un indotto positivo in molteplici altri settori, con effetti destinati a riverberarsi positivamente sul territorio e sulle imprese locali. Si pensi all'incremento di acquisti di abitazioni, al possibile aumento di natalità (con incremento delle necessità di scuole, asili, insegnanti, e personale addetto), all'aumento generalizzato di consumi.

A cui si aggiungono i contratti per le collaborazioni professionali (si pensi ad alcune tipologie di manutenzioni e alle consulenze) che, allo stesso modo, possono costituire un contributo economico a imprese e professionisti del territorio. Senza contare un l'impatto diretto sui molteplici fornitori.

La Società, inoltre, si prefigge di fornire un proprio contributo anche alla **tutela del risparmio** (tutelato dall'art. 47 della Costituzione, e vieppiù importante nell'attuale fase pandemica succeduta a una crisi economica mondiale che ha ridotto i risparmi degli italiani).

Infatti la società intende, a seguito dell'eventuale ed auspicabile autorizzazione positiva, procedere alla trasformazione dell'attuale ente "veicolo", da Società a Responsabilità Limitata a Società Per Azioni, con il contestuale incremento del capitale sociale ad un ammontare adeguato a sostenere la realizzazione e la messa in esercizio del complesso impiantistico. In tale contesto, la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sarà riservata alle persone

¹ <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25524>



fisiche residenti nel comune di Aprilia, offrendo loro l'opportunità di un investimento redditizio e sancendo un concreto legame del progetto con il territorio di appartenenza. L'attribuzione della qualità di socio, conseguente alla sottoscrizione anche di un solo titolo azionario, consentirà inoltre ai titolari di acquisire una posizione preferenziale per l'accesso a buona parte del patrimonio informativo della società grazie al diritto di partecipazione all'organo deliberativo, al diritto di voto ed al diritto di ispezione di cui all'art. 2422 del codice civile.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare alla sottoscrizione della quota "riservata" del capitale sociale della S.P.A. – da attuarsi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e sotto la vigilanza della CONSOB – si ricorrerà ai tipici strumenti dell'"azionariato diffuso"; in primis, l'emissione di titoli azionari con basso valore nominale (max € 50,00) in grado di essere alla portata di tutti. Si darà corso, in tal modo, ad una vera e propria iniziativa di "economia locale", compartecipata dai cittadini e proiettata ad essere una validissima alternativa alle multiutility nazionali ed internazionali.

Una iniziativa, quindi, che non solo è una opportunità di investimento per la cittadinanza locale, ma rendendo più semplice l'accesso alle informazioni relative all'impianto, potrà anche stimolare un atteggiamento di curiosità, compartecipazione, interesse della collettività, in luogo dell'ostilità e dell'ostracismo che spesso sono alimentati dalla non conoscenza di un progetto e dal timore per gli effetti che questo potrebbe determinare sul territorio e sulla salute.

Per poter fornire maggiore controllo e tranquillità alla cittadinanza, la Crea Plant, sulla scia delle esperienze portate avanti dalla A2A negli impianti di Brescia ed Acerra, intende valutare con le autorità di controllo, la possibilità di effettuare un bio-monitoraggio, attraverso l'allevamento di api, nelle aree verdi dell'impianto, con arnie in numero da definirsi (presumibilmente 5 nella fase iniziale).

In tale monitoraggio saranno coinvolti apicoltori locali e autorità di controllo, che potranno verificare attraverso la qualità e le componenti presenti nel miele prodotto, la qualità dell'aria e dell'ambiente circostante nell'arco di 5 chilometri dal punto di installazione delle arnie.



4. Una ulteriore opportunità: il teleriscaldamento.

Il Progetto prevede la possibilità (con conseguente utilità economico-sociale) di produrre energia elettrica e teleriscaldamento da cedere alla cittadinanza del Comune di Aprilia, in un periodo storico specifico, in cui la crisi energetica e del gas ha posto tutte le nazioni di fronte alla responsabilità di raggiungere l'autosufficienza.

Come noto, uno degli impianti che più ha suscitato interesse ed entusiasmo della cittadinanza è quello di A2A di Brescia.



Ma nelle scelte progettuali, si è tenuto come esempio di riferimento anche il noto impianto di termovalorizzazione di Copenaghen (v. foto), divenuto un fiore all'occhiello del panorama mondiale.



Un esempio e un'ambizione che, però, hanno portato il progetto del termovalorizzatore dalla Crea Plant ad essere perfettamente inserito nell'ambiente, unendo efficienza ed alta tecnologia, all' integrazione ambientale.

Di seguito è possibile prendere visione dell'impianto nella sua configurazione finale:





Tutte le scelte sono ricadute sugli investimenti più innovativi, con l'abbandono di vecchie tecnologie obsolete, tutta l'impiantistica è stata pensata all'avanguardia, traendo ispirazione dai migliori impianti esistenti e di recente avvio, ulteriormente migliorata tenendo conto delle tecnologie nel frattempo ulteriormente sviluppate.

Il consumo di risorse sarà ridotto al minimo e il riutilizzo di tutte le matrici prodotte sarà potenziato al fine di efficientare al massimo l'impianto nel pieno rispetto dell'economia circolare.



5. Chiusura del ciclo dei rifiuti.

Sul territorio nazionale, risultano essere operativi 37 impianti di incenerimento, di gran lunga inferiori rispetto alla Germania (96) o alla Francia (126).

Nel 2019, spiega Utilitalia nel "Libro bianco sull'incenerimento dei rifiuti urbani" (realizzato dai Politecnici di Milano e di Torino e dalle Università di Trento e di Roma Tor Vergata), al loro interno sono state trattate 5,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e rifiuti speciali da urbani, producendo 4,6 milioni di Mwh di energia elettrica e 2,2 milioni di Mwh di energia termica; energia questa (rinnovabile al 51%), in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 2,8 milioni di famiglie².

A Brescia l'impianto di A2A attivo dal 1998 fornisce teleriscaldamento a più del 50% delle abitazioni ed il gradimento degli abitanti sale: quello complessivo è salito al 64% e il 91% dei bresciani lo ritiene un impianto "sempre più efficiente" e per l'85% è "all'avanguardia" e "sicuro".

Detti impianti hanno trattato rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi quali CSS, frazione secca e bioessiccato.

Dal 2013 al 2019, il numero di impianti si è ridotto di 11 unità e, in particolare, nelle sole regioni del centro Italia si osserva una riduzione di 7 impianti.

Il parco impiantistico è prevalentemente localizzato nelle regioni del Nord (26 impianti). In Lombardia e in Emilia-Romagna sono presenti rispettivamente 13 e 7

² <https://www.ilsole24ore.com/art/rifiuti-italia-37-termovalorizzatori-ecco-dove-sono-e-come-funzionano-AEAtnGTB>



impianti che nel 2020, hanno trattato complessivamente circa 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani che rappresentano il 74,5% di quelli inceneriti nel nord; al Centro e al Sud sono presenti rispettivamente 5 e 6 impianti operativi, dove sono stati trattati quasi 567 mila e oltre un milione di tonnellate di rifiuti urbani.

In particolare, nel Lazio erano presenti 4 impianti nel 2013 ed è rimasto un solo impianto dal 2019 di incenerimento di rifiuti urbani.

Al momento, l'unico termovalorizzatore presente nella Regione Lazio è quello di San Vittore. Sono presenti anche due impianti nel comune di Colferro, in provincia di Roma, che, tuttavia, non sono più operativi.


Il piano ha già ipotizzato ritardi nella riconversione del sito di Colferro dovuti a difficoltà amministrative o verifiche tecnico-regolamentari.

L'impianto di San Vittore del Lazio ha trattato , nel 2017, quasi 346 mila tonnellate di rifiuti combustibili (codice CER 191210), al momento l'autorizzazione per l'impianto è di circa 400.000 ton/anno.

Tali rifiuti provengono complessivamente da impianti della regione Lazio e, in particolare, l'impianto riceve dagli impianti TMB oltre 301 mila tonnellate e dagli impianti TM oltre 43 mila tonnellate.

La realizzazione del termovalorizzatore nell'ambito della Provincia di Latina, che è priva di impianti del genere, quindi, andrebbe a soddisfare una specifica esigenza del territorio (senza escludere che l'impianto possa soddisfare esigenze anche di altre province/ATO del Lazio, nonché di esigenze extra regionali).

La realizzazione dell'impianto comporterebbe la chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo presenti nella medesima ATO/Provincia di Latina, l'impianto di trattamento biologico Meccanico della RIDA sito in Aprilia Via Valcamonica. Inoltre il Commissario Straordinario sta provvedendo all'individuazione di siti da adibire a discarica. Sono inoltre presenti diversi impianti che si occupano di riciclo e recupero di materiali.



L'Impianto in progetto sarà alimentato con rifiuti non pericolosi aventi un potere calorifico inferiore (PCI) medio di circa 14.000 kJ/kg (variabile tra 12.000 e 19.000 kJ/kg). Sarà in grado di valorizzare energeticamente la frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata e dei pretrattamenti atti a massimizzarne i possibili recuperi di materia, al fine di minimizzare il ricorso all'uso di discariche e contribuendo così al recupero energetico di rifiuti combustibili, riducendo il fabbisogno e conservando le risorse fossili primarie.

Infine, il Piano Regionale dei rifiuti prevede alcuni aspetti preferenziali da considerare tra cui, nel caso di specie, ricorrono sia la superficie, superiore a 5 ettari, sia la vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia, sia l'accessibilità senza aggravio del traffico locale, senza contare la vicinanza all'impianto della RIDA Ambiente S.r.l. che effettua il trattamento biologico meccanico dei rifiuti e sarebbe il principale produttore di CSS da utilizzare nell'impianto.

Tabella 11 - Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i termovalorizzatori

TIPOLOGIA	TERMOVALORIZZATORI-CARATTERISTICHE DEL SITO	FATTORI PREFERENZIALI	RIFERIMENTO NORMATIVO
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3
Aspetti strategico funzionali	Aree con superficie superiore ai 5 ettari	PR	
Aspetti strategico funzionali	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche	PR	
Aspetti strategico funzionali	Impianti di termodistruzione già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)	PR	D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Centrali termoelettriche dismesse	PR	
Aspetti strategico funzionali	Vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/97), ad esempio aree Industriali dismesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.; D.M. 16/5/89



6. Il Piano Regionale dei Rifiuti del Lazio del 2020 sulla termovalorizzazione.

Il Piano Regionale dei rifiuti della regione Lazio, approvato nel 2020, sembrerebbe non prevedere, né vedere con favore, la realizzazione di termovalorizzatori.

Il Piano suddetto, però, dimostra una grave lacuna nel sistema di programmazione e gestione dei rifiuti, non contemplando i termovalorizzatori, perché non tiene conto della effettiva produzione dei rifiuti e delle esigenze di smaltimento. Il Piano, infatti, fa affidamento su dati del tutto previsionali sul miglioramento della raccolta differenziata e sulla diminuzione dei rifiuti in generale, che però, appunto, sono solo previsionali e sembrerebbe neppure corretti stando

anche agli andamenti di altri paesi come il nostro che, invece, hanno mostrato tendenze in aumento nella produzione di rifiuti.

In ogni caso, al di là della specificità di questo argomento e di tutte le incertezze ad esso connesse, resta il fatto che certamente il Piano regionale, quanto ai termovalorizzatori, non è perfettamente allineato alle direttive comunitarie, che benché pongano questi impianti verso la fine di una scala di preferenze nel riciclo/trattamento/ recupero del rifiuto, in ogni caso li prevedono e li considerano comunque da preferire rispetto al conferimento in discarica.

La posizione regionale apparentemente contraria alla realizzazione di termovalorizzatori emerge sia nell'ambito delle osservazioni al Piano regionale, sia al punto 10.9 che attiene alla verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica ed in cui si legge che l'attuale potenzialità del termovalorizzatore di San Vittore pari a 400.000 t/a risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale. In previsione, infatti, la Regione riporta il seguente fabbisogno.

	Scenario zero (inerziale 65%)	Scenario di Piano (minimale 70%)
2020	530.777	494.682
2021	508.523	463.098
2022	486.561	429.738
2023	439.057	367.222
2024	418.296	333.549
2025	395.017	306.042

La Regione riporta anche che lo stesso impianto di San Vittore verrà riconvertito ad impianto teso al recupero di materia.

E che l'esposizione all'inquinamento del termovalorizzatore determina un aumento dell'ospedalizzazione per problemi alle vie respiratorie (ma, sottolinea la stessa Regione, correlato ad emissioni non autorizzate superiori ai limiti di consentiti per legge).

Aggiunge, ancora, che la termovalorizzazione, nonostante la produzione di elettricità, non contribuisce alla riduzione dell'emissione di gas serra (-10kg CO2 eq/t – nettamente inferiore a quella ottenibile con il riciclaggio).

Nel Piano si adduce anche che i termovalorizzatori impegnano per oltre un ventennio i finanziamenti per la costruzione e il mantenimento dei costi di gestione oltre che per lo smaltimento delle scorie prodotte; i contratti vincolano i quantitativi di RU indifferenziato che gli enti locali devono obbligatoriamente assicurare da contratto non permettendo lo sviluppo di piani e progetti innovativi che invece tendono a ridurre le quantità di RU indifferenziato.

Il Piano opera un confronto con la regione Toscana che pure avrebbe deciso di ridurre i termovalorizzatori

Ora su questi aspetti, è opportuno analizzare alcuni dati.

Sulla circostanza che l'impianto di San Vittore sia sufficiente a soddisfare l'esigenza di termovalorizzazione, questa sembra smentita dalla quantità di rifiuti prodotti nel Lazio (che lo stesso Piano afferma essere la quantità più ingente di tutto il centro sud Italia).

Nonostante le previsioni del Piano vadano verso una riduzione dei rifiuti, si tratta di ipotesi che sino ad oggi sono state smentite dai fatti, che hanno evidenziato, invece, un incremento della produzione di rifiuti (sia nel Lazio sia in Italia, ma anche a livello europeo³).

Una maggiore produzione di rifiuti determina maggiori quantità di rifiuti da destinare a trattamento con produzione di CSS.

Ma anche a volersi attestare ai dati riportati nel Piano regionale, questo riporta delle mere previsioni che comunque già di per sé evidenziano che l'unico impianto esistente soddisferà il fabbisogno solo a partire dal 2025, con conseguente necessità di provvedere al fabbisogno fino a quella data.

A questo si aggiunge che:

a) In riferimento al trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani (TMB) il Lazio si conferma la regione dotata della maggiore capacità di trattamento autorizzata, quasi 2,9 milioni di tonnellate, a fronte di un quantitativo trattato di oltre 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti.

b) Nel 2019 nel Lazio sono stati inceneriti 350.524 t di rifiuti (frazione secca, CSS e biostabilizzato), con un aumento negli anni 2017-2019 del 3,8%.

³ <https://www.nonsoloambiente.it/eurostat-in-europa-aumentano-i-rifiuti-urbani>

- c) Nel Lazio si evidenzia un forte aumento di rifiuti urbani conferiti a discarica a differenza del decremento registrato nelle altre regioni;
- d) Nel Lazio viene inviato in discarica un quantitativo di rifiuti speciali superiore alla media nazionale;
- e) In Italia 4 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti dai TMB, costituiti principalmente da frazione secca, frazione organica non compostata e biostabilizzato, è destinato a discarica;
- f) Nel Lazio vengono conferite oltre 300 mila tonnellate di rifiuti urbani in discarica, pari alla volumetria residua delle discariche di rifiuti urbani nel 2019;
- g) Nel Lazio la produzione complessiva dei flussi di rifiuti speciali previsti a discarica per rifiuti non pericolosi (per i soli codici CER 190501, 190503, 190599, 190603, 190604, 190699 e 191212) è largamente superiore alla totalità della capacità residua di discarica per rifiuti non pericolosi;
- h) In Italia si evidenzia un forte aumento di rifiuti speciali esportati all'estero;
- i) Fermo restando che nel Lazio quasi 100 mila tonnellate di rifiuti destinati a TMB vengono gestiti fuori regione e all'estero, dal Lazio vengono conferiti:
- All'estero oltre 20 mila tonnellate di rifiuti prodotti dai TMB afferenti ai sub-capitoli 1905 e 1912, di cui oltre 14 mila tonnellate di CSS e circa 5 mila tonnellate di biostabilizzato e frazione secca destinati a discarica, incenerimento e trattamento;
 - Fuori regione quasi 500 mila tonnellate di rifiuti prodotti dai TMB afferenti ai sub-capitoli 1905 e 1912, di cui 94 mila tonnellate di CSS, valore in aumento.
- Per un totale complessivo del 45,4% dei rifiuti prodotti;
- j) Nel Lazio in rapporto ai rifiuti compostati e di scarto prodotti nel 2017, si può prevedere un aumento dei rifiuti di scarto da compostaggio nel 2025, compreso tra 160 e 170 mila tonnellate;
- k) Nel Lazio viene inviato a produzione di energia un quantitativo di rifiuti speciali inferiore alla media nazionale;
- l) Allo stato attuale nel Lazio è presente una carenza impiantistica per i rifiuti speciali della classe 19 di quasi 1,5 milioni di tonnellate;

m) Allo stato attuale nel Lazio c'è una carenza di impianti di termovalorizzazione, per cui la capacità è insufficiente a soddisfare la domanda derivante dalla produzione minima di CSS da collocare a riutilizzo. Seppure considerassimo i dati del minimo di produzione pari al 25%, tenuto conto della quantità di rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a trattare, i flussi a termovalorizzazione sarebbero i seguenti come indicato dalla seguente tabella:

IMPIANTI TMB/TBM	Quantità autorizzate RSU	Produzione 25% CSS per impianto
Ecologia Viterbo	202.000 Ton./anno	50.500 Ton.
Malagrotta 1 e 2	467.000 Ton./anno	116.750 Ton.
Ama Rocca Cencia	140.000 Ton./anno	35.000 Ton.
Saf	384.200 Ton./anno	96.050 Ton.
Rida Ambiente Srl	409.200 Ton./anno	102.300 Ton.
TOTALE IMPIANTO TMB/TBM	1.602.400 ton/anno	400.600 ton.
IMPIANTI TM		
Ecosystem	127.600 Ton./anno	31.900 Ton.
CSA	36.600 Ton./anno	9.150 Ton.
Refecta	18.000 Ton./anno	4.500 Ton.
Porcarelli Gino & co Srl	310.000 Ton./anno	77.500 Ton.
	492.200 ton/anno	123.050 ton.
TOTALE IMPIANTI TM	984.400 Ton./anno	246.100 Ton.
Totale regionale		646.700 ton

L'impianto di Acea Ambiente ha una potenzialità di 400.000 t/a da qui l'evidente carenza di 246.700 ton anno derivante dai soli impianti autorizzati al trattamento degli urbani, se a questo aggiungiamo le quantità di rifiuti speciali prodotti dal trattamento dei rifiuti pari a 1.220.871 ton (pag. 50 sez. rifiuti speciali

del Piano Regionale Rifiuti) otteniamo una carenza complessiva pari a 1.467.571 ton annue di rifiuti che hanno necessità di essere collocati in ambito regionale nel rispetto del principio di autosufficienza.

Con riferimento **all'inquinamento**, all'aumento di ospedalizzazioni del passato e allo scarso contributo sulla riduzione di CO₂, deve evidenziarsi che le tecnologie nel settore sono notevolmente più avanzate rispetto a quelle utilizzate dall'impianto di San Vittore. Secondo il Libro bianco di Utilitalia in termini di **emissioni** climalteranti, la discarica *«ha un impatto 8 volte superiore a quello del recupero energetico. Diversi flussi di rifiuti, se non recuperati energeticamente, hanno come alternativa il solo smaltimento in discarica»*. Inoltre, *«per gli inceneritori ci sono limiti molto stringenti alle emissioni che non hanno eguali nel panorama delle installazioni industriali»*. Relativamente alle Pm₁₀, lo studio evidenzia che il contributo degli inceneritori è pari solo allo 0,03% (contro il 53,8% delle combustioni commerciali e residenziali), per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (Ipa) è pari allo 0,007% (contro il 78,1% delle combustioni residenziali e commerciali) e per le diossine ed i furani si attesta allo 0,2% (contro il 37,5% delle combustioni residenziali e commerciali). L'85% delle ceneri pesanti prodotte dalla combustione, inoltre, sono ormai interamente avviate a processi di riciclaggio, con ulteriori miglioramenti degli impatti ambientali rispetto all'utilizzo delle materie vergini in attività quali la produzione di cemento e la realizzazione di sottofondi stradali⁴.

Quindi, se pure i termovalorizzatori emettono un quantitativo importante di anidride carbonica, una volta adottate tecnologie di cattura (CCS), un impianto *waste to energy* diventa *carbon negative*⁵.

Nel caso di specie, poi, l'impianto è privato e finanziato interamente con risorse private, e pertanto anche i riferimenti al fatto che i termovalorizzatori **impegnano per oltre un ventennio i finanziamenti** per la costruzione e il mantenimento dei costi di gestione non ha qui alcuna attinenza.

⁴ <https://www.ilsole24ore.com/art/rifiuti-italia-37-termovalorizzatori-ecco-dove-sono-e-come-funzionano-AEAtnGTB>

⁵ https://www.ilsole24ore.com/art/pnrr-riciclo-italia-puo%CC%80-fare-piu%CC%80-AEkLt40?refresh_ce=1



Quanto allo **smaltimento delle scorie** prodotte, pare evidente che queste, recuperate per il 97%, saranno limitate ad un 3% totale e quindi non minimamente paragonabili alle quantità di rifiuti diversamente conferiti in discarica se non sottoposti a recupero energetico.

Non risulta neppure che vi sia un obbligo a costringere i Comuni a conferire **quantitativi minimi** di RU indifferenziato. La Regione, da questo punto di vista, potrà portare avanti tutte le iniziative già intraprese e i piani e progetti innovativi di cui fa cenno nel Piano Regionale dei Rifiuti, per ridurre le quantità di RU indifferenziato. D'altra parte, la riduzione della produzione di rifiuti, l'aumento della raccolta differenziata e, quindi, di materiali destinabili al riciclo, piuttosto che all'incenerimento, rientra nel rischio di impresa che la Crea Plant si assume (rischio che è diversa cosa da pratiche anticoncorrenziali scorrette che possono essere operate sotto diverse forme, nello specifico settore).

Anche il confronto con la **Toscana** appare inefficace se solo si pensa che in detta Regione gli impianti erano 11 e sono scesi a 4, comunque sempre il doppio di quelli che potrebbero essere presenti nel Lazio (San Vittore già in esercizio e quello della Crea Plant ove assentito).

Solo a titolo informativo, inoltre, si evidenzia la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018 in quanto il legislatore regionale, disciplinando espressamente la procedibilità delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittimava il rigetto di quelle relative **ad altre forme di recupero dei rifiuti** (tra cui la produzione di energia) previste nella gerarchia indicata dall'art. 179 cod. ambiente e, in particolare, nella specie, al recupero di energia, violando così anche l'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito.

E la sentenza n. 142/2019, sulla stessa linea (Regione Marche), ha stabilito che *“le disposizioni regionali impugnate, escludendo aprioristicamente la collocazione, sul relativo territorio, di impianti così qualificati dal legislatore statale, invadano la competenza legislativa esclusiva ascritta a quest'ultimo, ostacolando la realizzazione delle finalità di riequilibrio tra le aree del territorio nazionale poste a*

fondamento, in parte qua, del riparto di competenze previsto, nella materia afferente la gestione dei rifiuti, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 (sentenza n. 285 del 2013)".

Pertanto, una normativa regionale che in qualunque modo impedisse la realizzazione di termovalorizzatori che sono considerati impianti strategici nazionali e contribuiscono al riequilibrio tra le aree del territorio nazionale secondo logiche e finalità fissate a livello centrale (e si rammenta che l'attuazione dell'art. 35, d.l. 133/2014 implica per il territorio laziale la realizzazione di altri termovalorizzatori), sarebbe incostituzionale.



7. Quadro normativo Europeo e quello nazionale.

Da una disamina delle direttive europee non emerge affatto la contrarietà dell'unione Europea alla realizzazione dei termovalorizzatori, ma solo una precisa identificazione di una gerarchia nella gestione dei rifiuti.

Nell'ambito di questa gerarchia assume particolare rilievo il recupero, e pertanto, anche laddove non vi fossero riferimenti specifici ai termovalorizzatori, non mancano certo quelli alle discariche. E poiché la gerarchia dei rifiuti colloca la termovalorizzazione ad uno scalino più alto di quello della discarica, si ritiene possa essere perfettamente rispondente agli obiettivi comunitari la sostituzione dei quantitativi, oggi previsti dal piano per lo smaltimento in discarica, con i quantitativi da destinare a recupero energetico in impianti ad alta tecnologia.

La gerarchia europea è un'indicazione di policy chiara presente nel diritto europeo da decenni. Significa che si deve riciclare ciò che è riciclabile, che si deve recuperare come energia ciò che non è riciclabile e in discarica ci devono andare solo materiali non riciclabili e non combustibili. I Paesi membri della Ue devono attenersi a questo schema.

Il 30 maggio 2018 sono state approvate quattro nuove direttive europee che costituiscono il cosiddetto "Pacchetto economia circolare" e modificano sei direttive preesistenti; le nuove direttive europee stabiliscono **un obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento in discarica.**

Citando la stessa **comunicazione della Commissione europea** sul ruolo dei termovalorizzatori⁶, *“i processi di termovalorizzazione possono svolgere **un ruolo nella transizione** a un’economia circolare a condizione che la **gerarchia dei rifiuti** dell’Ue funga da principio guida e che le scelte fatte non ostacolino il raggiungimento di livelli più elevati di **prevenzione, riutilizzo e riciclaggio**”*. Concetto ribaditi anche nell’ultima **direttiva sulle energie rinnovabili del 2018** e nel **Piano d’azione per l’economia circolare del 2020**.

Per comprendere meglio il punto di vista delle direttive, ovviamente, bisogna tenere conto che se pure nell’arco degli anni si verificherà un netto miglioramento della raccolta differenziata (che è l’obiettivo primario da raggiungere per ridurre i conferimenti in discarica), vi sarà in ogni caso e sempre una parte di rifiuto che non sarà riciclabile o riutilizzabile. Questo rifiuto, piuttosto che finire in discarica, può contribuire a produrre energia, ottemperando alle direttive comunitarie sotto più profili: il completamento del ciclo del rifiuto, efficientamento energetico e riduzione delle importazioni di materie prime (si pensi alla produzione di energia attraverso carbone o gas che l’Italia importa).

Ed infatti la Direttiva (Ue) 2018/850 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti al punto n. 1 del considerato stabilisce che *la gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, **promuovere i principi dell’economia circolare, incrementare l’efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate***.

Ma si veda anche la Direttiva 98_2008, art. 3 punto 14 ove per “trattamento” si intende ogni “operazione di recupero o smaltimento” ; l’allegato II alla medesima direttiva che elenca tra le operazioni di “Recupero” (R1) “l’Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, con l’ulteriore precisazione che gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

⁶ https://www.beataladifferenziata.it/sites/default/files/2019-05/Com_Europea_Ruolo_Termovaloriz_In_Econ_Circ_2017.pdf

- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:

$$\text{Efficienza energetica} = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$$

dove:

E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

E si veda ancora l'art. 10 della medesima direttiva comma 4. *Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali **l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale** conformemente all'articolo 4.*

Si veda anche l'art. 16 della medesima direttiva ove si fa riferimento alla rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.

La Direttiva 851_2018 (considerato 57): *La Commissione dovrebbe aiutare le autorità competenti a sviluppare un quadro finanziario efficace, anche mediante il ricorso ai fondi dell'Unione ove opportuno, al fine di attuare le prescrizioni della presente direttiva, in conformità con la gerarchia dei rifiuti, e sostenere l'innovazione in ambito tecnologico e nella gestione dei rifiuti.*

Le normative comunitarie, quindi, non escludono affatto la realizzazione dei termovalorizzatori, ma stabiliscono un ordine di priorità che funga da guida agli Stati nazionali e alle amministrazioni territoriali nell'adozione delle rispettive politiche/programmazioni. Ma, soprattutto, ammettono pacificamente la possibilità di termovalorizzazione, come forma di recupero del rifiuto, in luogo dei conferimenti in discarica, purchè siano utilizzate le migliori tecniche disponibili.

Come noto, poi, l'obiettivo minimo di riciclo è stato fissato al 65% dei rifiuti urbani e un limite massimo di conferimento in discarica al 10%. Se ne deduce che circa il 25% dei rifiuti dovrà essere usato per recupero energetico (usando le diverse tecnologie disponibili) ovvero gli scarti del riciclo e i rifiuti non riciclabili.

In alcuni casi è stata data una lettura delle direttive comunitarie in tema di economia circolare non sempre rispondente.

Ad esempio, il considerato 2 della Direttiva (UE) 2018/850, stabilisce che dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che tale riduzione rientri nell'ambito di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, compresi il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca il passaggio dal collocamento in discarica **all'incenerimento**.

Sostanzialmente si vuole impedire che la raccolta differenziata venga trascurata e che i rifiuti finiscano in discarica (perché il conferimento in discarica è più facile e semplice, e anche meno costoso in alcuni casi) o bruciati.

L'incenerimento citato dalla direttiva, quindi, va contestualizzato a questa singola fattispecie e non va confuso con l'attività effettuata nell'ambito di un termovalorizzatore dove più che incenerimento è più corretto parlare di combustione, di un combustibile derivato dal trattamento di rifiuti che o provengono da una raccolta differenziata e non altrimenti utilizzabili, oppure provengono da una raccolta indifferenziata c.d. sporca, ossia contaminata, in cui sono mescolati più elementi che non ne consentono la differenziazione e quindi, il recupero o il riciclo.



La realizzazione di un termovalorizzatore, quindi non incide in modo negativo sull'obiettivo citato nella direttiva ma anzi lo completa, proprio perché consente comunque una forma di riutilizzo di un rifiuto che, diversamente, potrebbe soltanto finire in discarica (conferimenti in discarica che, come noto dovranno riguardare solo il 10% dei rifiuti, entro il 2035).

Nel medesimo senso va letto anche il 15° considerato della DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Nessuna norma o indirizzo europeo proibisce i termovalorizzatori o ne prevede la dismissione. L'Europa ha solo ricordato che la capacità di incenerimento non può compromettere gli obiettivi di riciclo nel lungo periodo, ovvero non può superare il 35%. **Quindi i Paesi europei in *over capacity* (nord) dovranno progressivamente ridurre la loro capacità di waste to energy (in alcuni supera il 50%) mentre i Paesi del sud e dell'est dovranno aumentarla.** E non potrebbe essere diversamente laddove si consideri l'art. 191 del TFUE, che impone delle politiche europee a livello energetico e sull'ambiente, ma sempre tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello **sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. Quindi la limitazione al ricorso dei termovalorizzatori non può prescindere dal numero di impianti presenti in ciascun paese Europeo perché, diversamente, si trasformerebbe in un indubbio vantaggio competitivo di alcuni nei confronti di altri (pensiamo alla Francia rispetto all'Italia e al vantaggio competitivo che la prima avrebbe rispetto alla seconda che, invece, per smaltire i propri rifiuti dovrebbe adottare altri sistemi e assumere maggiori costi).**

Senza dimenticare, inoltre, che in base all'art. 194 TFUE le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di miglioramento dell'ambiente nel settore dell'energia ***“non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c)”***. Quindi laddove l'Italia ritenga che



l'utilizzo di termovalorizzatori sia necessario nell'ambito della propria politica energetica, ben può farvi ricorso. E questo è quanto accaduto con l'art. 35 c. 1 DL 133/2014 conv. in L. 164/2014 (cd. Sblocca Italia) ed il successivo il D.P.C.M. 10.08.2016, cui ha fatto seguito, dopo le ben note vicende giudiziarie, la pubblicazione da parte del MITE dell'avviso pubblico di comunicazione avvio procedura consultazione VAS.

Non deve trarre in inganno la (momentanea) esclusione degli investimenti in *waste to energy* dalla Tassonomia Europea sugli investimenti sostenibili. È infatti comprensibile che l'Unione Europa non finanzi la costruzione di inceneritori e discariche (specie dopo l'abuso di termovalorizzatori nelle regioni del nord Europa, al fine di trarne enormi profitti) e che quindi questi impianti non siano inclusi nel nostro Pnrr. Ma i termovalorizzatori servono ancora in un'equilibrata gestione dei rifiuti in ogni Paese membro, nel rispetto della gerarchia e degli obiettivi di riciclo e discarica e contribuendo alla riduzione dei gas serra.

Sul punto, il Laboratorio Servizi Pubblici Locali (paper n. 211 di maggio 2022) che riunisce selezionati rappresentanti del mondo dell'impresa, delle istituzioni e della finanza, ha evidenziato in maniera chiara le perplessità in merito alla posizione assunta dalla Tassonomia, evidenziando come *“Lo scoppio del conflitto russo-ucraino, con il forte aumento dei costi di approvvigionamento di gas naturale e petrolio e il desiderio di raggiungere una maggiore autonomia energetica nel nostro Paese, impongono una riflessione organica circa il ruolo che il recupero di energia e la produzione di bio-carburanti dai rifiuti potranno giocare nell'ambito della transizione energetica. Un ruolo ad oggi ancora non pienamente compreso e valorizzato”*.

Fermo rimanendo che comunque, la Tassonomia Ue prevede le attività di trattamento dei rifiuti pericolosi (*“Trattamento dei rifiuti pericolosi come mezzo per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento”*) compreso l'incenerimento dei rifiuti pericolosi non riciclabili, nell'ottica di prevenire e controllare l'inquinamento, resta il fatto che la termovalorizzazione è necessaria nel percorso di transizione verso l'economia circolare.

Qualora si prendessero in considerazione solo i gradini più “alti” della gerarchia dei rifiuti senza fornire indicazioni anche per una gestione sostenibile dei

rifiuti non riciclabili, si creerebbe un *vulnus* che rischierebbe di favorire *ceteris paribus* forme di gestione tecnologicamente meno costose e al contempo più impattanti, come lo smaltimento in discarica (come del resto confermato anche dalla Corte di Giustizia causa C-305/18).

La Commissione Europea ha ribadito in una Comunicazione ad hoc il ruolo della termovalorizzazione nella transizione verso l'economia circolare⁷, affermando che tali processi possono massimizzare il contributo dell'economia circolare alla decarbonizzazione in linea con l'Union Energy Strategy e l'Accordo di Parigi, purché siano rispettate le priorità di intervento così come definite dalla gerarchia dei rifiuti.

Tale comunicazione è in linea con quanto precisato dalla stessa Commissione Europea in merito ai finanziamenti erogabili dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)⁸, laddove si afferma che un impianto di incenerimento con recupero di energia è eleggibile a condizione che sia pienamente rispettata la gerarchia dei rifiuti e che non conduca a una sovracapacità impiantistica. La termovalorizzazione risulta dunque preferibile allo smaltimento in discarica quando è rivolta al trattamento di rifiuti non riciclabili e agli scarti dei processi di riciclaggio, a condizione che sia rispettato un criterio emissivo di 250 grammi di CO₂ per kWh.

Il ruolo della termovalorizzazione come tecnologia di transizione per accompagnare il comparto verso l'economia circolare è stato riconosciuto anche dallo stesso Commissario europeo all'Ambiente Virginijus Sinkevičius che, nel rispondere a un'interrogazione parlamentare, ha ribadito la centralità dell'incenerimento con recupero di energia nel raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di riduzione del conferimento in discarica specificando che, in linea teorica, la quota di incenerimento potrà coprire **fino al 35% del totale** della gestione dei rifiuti, coerentemente con il principio della gerarchia dei rifiuti⁹.

⁷ COM (2017) 34 “*The role of waste-to-energy in the circular economy*”.

⁸ Risposta del 19.06.2020 all'interrogazione E-002089/2020 del 06.04.2020.

⁹ Risposta del 24.03.2020 all'interrogazione P-000568/2020 del 30.01.2020. “*EU waste legislation requires Member States, by 2035, to recycle 65% of their municipal waste and not to landfill more than 10%. Consequently, even after the year 2035, **up to 35% of municipal waste, representing a residual, non-recyclable fraction, could in theory be energy recovered in line with the waste hierarchy***”.

La termovalorizzazione dei rifiuti non riciclabili è, dunque, parte del disegno complessivo di una gestione sostenibile dei rifiuti promosso dall'Unione Europea. Tale approccio, che ambisce a massimizzare la prevenzione e il riciclo, si fonda sulla consapevolezza che la frazione di rifiuto residuo non riciclabile non potrà essere azzerata, così come una minima parte di rifiuto biodegradabile in essa contenuto, e pertanto occorre attivare forme di gestione sostenibili, recuperando energia e/o calore anche in chiave di fornire un contributo alla transizione energetica.

Gli investimenti nella termovalorizzazione sono, quindi, ammissibili laddove rispondano alle seguenti condizioni:

- l'impianto tratta solo rifiuti non riciclabili, quali rifiuti misti raccolti separatamente all'interno di un sistema di raccolta differenziata pianificato dagli Stati membri, o scarti provenienti dagli impianti di selezione e di trattamento dei rifiuti;
- i Piani nazionali di gestione dei rifiuti degli Stati membri sono realizzati in modo da assicurare la raccolta differenziata di tutte le frazioni che devono essere intercettate separatamente come obbligo di legge;
- gli obiettivi di prevenzione, riuso e riciclaggio sono stati raggiunti o sono prossimi ad essere centrati;
- contribuiscono a prevenire forme di gestione più inquinanti. Al contempo, le emissioni evitate del metano prodotto dalle discariche e il recupero delle ceneri consentono di fornire un contributo all'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico. In un certo senso, il contributo della termovalorizzazione alla transizione verso l'economia circolare è assimilabile, quantomeno, a quello del gas e del nucleare nella transizione energetica, attività che di recente sono state ricomprese nella Tassonomia UE al fine di scongiurare l'impiego di fonti energetiche più impattanti e di accompagnare gli Stati membri verso una produzione di energia a emissioni zero.


A conferma del ruolo che il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili può svolgere, vanno rammentate le recenti indicazioni della regione Sicilia che si è espressa a favore della costruzione di due impianti di recupero energetico e

produzione di bio-carburanti dai rifiuti non riciclabili¹⁰, e l'impegno del Sindaco di Roma¹¹ a realizzare un inceneritore a servizio della Capitale, impegno avallato dal **decreto-legge** 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (in GU n.114 del 17-05-2022) che, all'art. 13 (Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025), attribuisce poteri straordinari al Sindaco di Roma nella gestione dei rifiuti urbani, tanto da poter esercitare le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra cui l'approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, poteri che il Sindaco ha dichiarato voler esercitare proprio per realizzare un termovalorizzatore a servizio di Roma Capitale.

Di sicuro interesse, poi, sono i dati nazionali confrontati con quelli europei in merito alle quantità di rifiuti inviati a termovalorizzatori. Anche su questo fronte si rileverà come l'Italia non abusa degli inceneritori, detenendo una media ben inferiore a quella europea.

¹⁰ <https://www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/articolo.aspx?id=364458>.

¹¹ <https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS916451>.




Fonte (<http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2013/smaltimento-dei-rifiuti-il-confronto-fra-italia-ed-altri-paesi-europei-in-una-infografica?searchterm=None>) .

Ed anzi già da qualche anno l'Italia ha il primato del riciclo.



IL PRIMATO DEL RICICLO



La normativa nazionale è perfettamente allineata. Infatti, ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) Prevenzione;
- b) Preparazione per il riutilizzo;
- c) Riciclaggio;
- d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) Smaltimento.

5. *Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:*

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

L'art. 208 del D.lgs. 152/2006, a proposito dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, al comma 11-bis. stabilisce che *“Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.*

L'art. 216 che stabilisce: comma 8. *Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore **dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.***

A tali disposizioni deve aggiungersi: Decreto Legge (Sblocca Italia) del 12/09/2014 n° 133 che all'art. 35 ha stabilito: *il Presidente del Consiglio dei*

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la **capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale**, con l'indicazione espressa della capacita' di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi' individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica....

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni....

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata **priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale** fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimita' sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia...



Con **d.P.C.m. 10 agosto 2016** si è provveduto alla determinazione degli impianti da realizzare o da potenziare in ogni regione (tabella C allegata al decreto) e con previsione di 8 nuovi inceneritori: 3 in centro Italia, 2 al Sud, uno in Sardegna e 2 in Sicilia. Dei tre del centro Italia, uno è previsto nelle Marche da 190.000 t/a ed uno in Umbria da 130.000. Nessuno degli inceneritori previsti nello Sblocca Italia è stato realizzato anche a causa della sentenza del TAR n. 10088/2020, che ha annullato, per la parte che non prevede l'espletamento di previa V.A.S. statale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.

Ora però, il TAR si è nuovamente pronunciato con sentenza n. 4987 del 26.4.22 ed ha dichiarato *l'obbligo per le amministrazioni statali intimate di attivarsi, per i profili di competenza, al fine di emanare un nuovo Dpcm, previa verifica ambientale sotto forma della VAS.*

La sentenza, inoltre, era stata preceduta anche dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2019, C-305/18, la quale ha stabilito che **il principio della "gerarchia dei rifiuti" non impedisce ad uno Stato di approvare una normativa quale quella dello Sblocca Italia e del d.P.C.M. 10 agosto 2016, "purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici"**. Il fatto che la stessa Corte di Giustizia abbia ritenuto compatibile la definizione degli inceneritori quali "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" con la gerarchia dei rifiuti stabilita nell'ordinamento unionale, porta a concludere che non vi sia affatto una preclusione alla termovalorizzazione. Ed anzi, indipendentemente dalle sorti del d.P.C.M., l'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 conserva la sua validità e gli inceneritori italiani potranno continuare a giovare della definizione di "*infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale*".

Anche dalla disamina di tutta la normativa su vista, quindi, non emerge alcun tipo di impedimento alla realizzazione di un termovalorizzatore ed anzi, specie se questo è realizzato con le migliori tecniche disponibili e offre alti livelli di tecnologia, è ampiamente favorito.

In conclusione, quindi nella Regione Lazio si rende necessario realizzare impianti in grado di:

a) Termovalorizzare CSS e rifiuti di scarto prodotti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani e speciali, al fine di ridurre l'invio di questi rifiuti a:

- Discariche regionali, oggi con volumetria residua ridotta, e gerarchicamente da mettere in secondo piano rispetto al recupero energetico;
- Discariche fuori regione ed estere, gerarchicamente da mettere in secondo piano rispetto al recupero energetico;
- Impianti per la produzione e raffinazione di CSS fuori regione ed esteri;

b) Gestire tutti i flussi di rifiuti prodotti in ambito regionale (CSS prodotto in ambito regionale sia da impianti che trattano rifiuti urbani, sia impianti che trattano rifiuti speciali) in inceneritori regionali nel rispetto del principio di autosufficienza regionale.

L'iniziativa proposta si configura esattamente ed in piena armonia con gli obiettivi citati.




8. Rapporto preliminare ambientale dell'ISPRA - dicembre 2021

Oltre alle direttive sopra citate, i termovalorizzatori sono previsti come elemento necessario nell'ambito del ciclo dei rifiuti e dell'economia circolare, anche dal recente **rapporto preliminare ambientale dell'ISPRA - dicembre 2021** il quale, nel dettare le linee guida del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR), previsto e definito dall'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (a cui si dovranno adeguare i PRGR), stabilisce che nell'ambito di una procedura di valutazione si dovrà tenere conto, fra l'altro, degli "**Impatti evitati**" che "*si hanno quando un elemento/processo della gestione rifiuti **fa risparmiare** materia ed **energia** al resto del sistema produttivo e civile*" laddove l'energia recuperata dai rifiuti sostituisce l'energia prodotta dal mix elettrico italiano (che comprende fonti fossili e rinnovabili). Secondo l'ISPRA questa sostituzione riduce alcuni degli impatti associati al consumo di combustibili fossili poiché utilizza una fonte di energia (da trattamento termico dei rifiuti) che ha una elevata componente rinnovabile (la frazione organica dei rifiuti).

Figura 1-1 Schema degli elementi che compongono un sistema di gestione integrata dei rifiuti e degli scambi con fornitori e utilizzatori esterni

(adattata da Gentil E. C. et al., Models for waste LCA: Review of technical assumptions, in "Waste Management", 30, 2010, 2636-2648.)



Non da ultimo, poi, l'ISPRA, nel riferirsi ai **criteri generali per l'individuazione di macroaree che consentano la razionalizzazione degli impianti**, anticipa i criteri generali che verranno utilizzati ovvero:

a) ciascuna macroarea deve rendersi tendenzialmente **autosufficiente** nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti;

b) la valutazione impiantistica e strutturale in ciascuna delle Regioni che costituiscono la macroarea deve tener conto:

- della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e speciali;
- della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di pretrattamento rifiuti (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.);
- **del fabbisogno di impianti di recupero per la valorizzazione delle frazioni da raccolta differenziata, del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;**

- del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in impianti di discarica;

c) il servizio di raccolta differenziata sia in termini quantitativi che qualitativi commisurato alla tassa/**tariffa** rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani.

L'impianto della Crea Plant soddisferebbe tutti questi requisiti, in quanto, completerebbe il ciclo di produzione e gestione dei rifiuti rendendo autosufficiente la macroarea; coadiuverebbe l'unico altro impianto esistente nel Lazio (san Vittore), soddisferebbe il fabbisogno degli impianti di incenerimento ed avrebbe ripercussioni in termini positivi sulla tariffa e, in generale, sul costo finale per la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti per la collettività laziale.



9. Ulteriori elementi di valutazione: raggiungimento di ulteriori obiettivi.

A) Uno dei primari obiettivi che si raggiungerebbero sarebbe il recupero energetico, benché questo debba essere preso in considerazione solo ove non sia possibile tecnicamente ed economicamente il recupero di materia. Tale soluzione permetterebbe comunque di evitare il conferimento in discarica dei rifiuti.

A tal fine le azioni attivabili per rendere più efficiente il recupero energetico possono essere la qualificazione della produzione di CSS, anche al fine dell'impiego in cementifici o in impianti non dedicati in sostituzione di combustibile a più alto contenuto di carbonio e/o più inquinanti (come carbone o pet-coke).

B) Conseguenziale obiettivo, pertanto, sarebbe l'assoluta minimizzazione del ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti, in particolare per tutti i flussi non inerti biologicamente.

L'opzione dello smaltimento in discarica deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali, da collocare a valle dei processi di trattamento, finalizzati a ridurre la pericolosità e la quantità dei rifiuti.


L'analisi dello stato di fatto ha evidenziato come nel Lazio il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali sia ancora presente.

C) Altro obiettivo sarebbe la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti.

Partendo dall'analisi dello stato di fatto relativo alla produzione ed al trattamento dei rifiuti speciali, il Piano individua i fabbisogni di trattamento finalizzati al recupero di rifiuti speciali e allo smaltimento di quelli non altrimenti recuperabili, definendo un "fabbisogno di trattamento e smaltimento" che, rapportato alle attuali capacità impiantistiche, sia in grado di evidenziare anche gli eventuali fabbisogni di nuovi impianti.

Come noto, la pianificazione della gestione dei rifiuti speciali - a differenza di quella dei rifiuti urbani - non è caratterizzata dal principio della privativa pubblica e pertanto le previsioni programmatiche devono essere interpretate come indirizzo orientativo delle azioni da sviluppare a livello territoriale e favorire la realizzazione di impianti di recupero e trattamento di prossimità.

D) Sostituzione di combustibili fossili (carbone).



L'86% dell'energia utilizzata nel nostro paese viene prodotta internamente, mentre il restante 14% viene importato dall'estero. **Il termovalorizzatore potrebbe innanzitutto contribuire a ridurre anche questa parte di importazioni.**

Quanto al **carbone**, nel nostro paese ci sono dodici centrali a carbone (nel Lazio ve n'è una a Civitavecchia (ENEL Torrevaldaliga), ma importiamo il 90% del fabbisogno di carbone, perché l'unica miniera che abbiamo è in Sardegna. L'importazione di questo carburante fossile, quindi, comporta un grosso costo per il nostro paese che potrebbe così essere sostituito con altre fonti per la produzione di energia.

Un costo che nel corso del 2021 è triplicato¹² (si parla di aumenti del 400% e di una media del 12% a settimana)¹³ rispetto agli anni precedenti, e già nei primi mesi del 2022 i prezzi sono aumentati di oltre il 100% mentre, rispetto a un anno fa, le quotazioni sono balzate del 357%.

Tale situazione aggrava la nostra **bilancia dei pagamenti**, e sarebbe pertanto opportuno rendersi autonomi o provvedere con fonti sostitutive.

Senza tenere conto dei vantaggi in termini ambientali.

Infatti, di quell'86% di energia prodotta in Italia, il 13,5% è soddisfatto grazie alle centrali a carbone. Da questo processo marginale si originano però quasi 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica, le quali rappresentano, a loro volta, il 40% delle emissioni del nostro sistema elettrico nazionale¹⁴.

Come si può leggere nella risoluzione parlamentare presentata da Stella Bianchi nel dicembre 2015 in previsione della Cop21 di Parigi, «le emissioni di CO2 provenienti dalla combustione del carbone arrivano a essere del 30% superiori a quelle del petrolio e del 70% superiori a quelle del gas naturale». Oltre a questo, «la pericolosità del carbone è aggravata dal fatto che, oltre al biossido di carbonio, vengono dispersi nell'ambiente mercurio, piombo, arsenico, cadmio e altri metalli pesanti».

¹²

https://www.repubblica.it/economia/2021/08/17/news/brutto_sporco_e_carissimo_il_prezzo_de_l_carbone_ai_massimi_da_tredici_anni-314380417/

¹³ <https://www.startmag.it/energia/carbone-aumento-prezzi-conseguenze/>

¹⁴ <https://www.green.it/litalia-nera-ecco-carbone/#:~:text=Come%20si%20evince%20dal%20sito,%2C6%20milioni%20di%20tonnellate%20%BB.>

A bacchettare l'Italia, e più in generale l'Unione Europea, è arrivato un nuovo rapporto del WWF, intitolato 'Spazzare via la nuvola nera d'Europa: tagliare il carbone salva vite umane'. In questo studio si dimostra che, applicando a tutte le centrali elettriche europee a carbone i criteri di prestazione ambientale, si potrebbe arrivare a salvare 20.000 vite ogni singolo anno. A tanto, insomma, arrivano gli effetti nocivi del carbone sulla salute.

In Europa, infatti, le morti premature causate dalla combustione del carbone sono circa 22.900. Nella sola Italia, l'inquinamento condotto dalle 12 centrali attualmente attive causa 620 morti premature all'anno. Per non parlare poi delle patologie ad esso collegate, che pesano circa per 1,7 miliardi di euro sul sistema sanitario nazionale.

Inoltre, anche il Rapporto Preliminare Ambientale dell'ISPRA 2021, riporta tra gli obiettivi da raggiungere l'accelerazione del processo di decarbonizzazione.

E) Sostituzione del gas. Lo stesso discorso può farsi per il **gas**, che viene importato per il 95,4% del fabbisogno italiano¹⁵ e la cui richiesta è sempre in aumento¹⁶.



¹⁵ <https://www.e-gazette.it/sezione/energia/gas-importato-954-fabbisogno-italiano-46-proviene-russia-giacimenti-nazionali-calo>

¹⁶ <https://www.qualenergia.it/articoli/dopo-terzo-trimestre-2021-aumento-consumi-gas/>

Anche in questo caso, quindi, sarebbe auspicabile una fonte alternativa di produzione dell'energia, per ridurre le importazioni e quindi i gravosi effetti sulla bilancia dei pagamenti, oltre che per ridurre i costi a carico dei cittadini.

Anche il prezzo del gas, infatti, rispetto al solo scorso anno è quadruplicato¹⁷, e si stima che il metano abbia un potenziale climalterante tra le 20 e le 30 volte superiore a quello dell'anidride carbonica¹⁸.



Inoltre, il problema di approvvigionamento del gas si è ulteriormente aggravato con la Guerra Russia /Ucraina guerra che sta avendo ripercussioni anche per l'Italia, , poiché uno dei nostri maggiori fornitori di gas è proprio la Russia. Il Governo presieduto dal Prof. Mario Draghi sta valutando la riapertura delle centrali di carbone, per colmare eventuali mancanze nell'immediato. Italia e Germania sono i paesi dell'Unione Europea maggiormente dipendenti dalla fornitura di gas russo e stanno cercando alternative, e tra queste anche rifornirsi da Azerbaijan e Algeria. Si punta, inoltre, sui tre rigassificatori presenti sul territorio.

¹⁷ <https://tg24.sky.it/economia/2021/12/21/aumento-bollette-luce-gas-2022>

¹⁸ <https://ilbolive.unipd.it/it/news/emissioni-metano-atmosfera-chi-produce-come> ma vedere anche <https://www.focus.it/ambiente/ecologia/inquinamento-da-metano-le-vere-cifre> oppure https://www.tgcom24.mediaset.it/green/cop26-metano-e-inquinamento-ecco-perche-le-emissioni-vanno-ridotte_40279604-202102k.shtml


Ma anche questo scenario, di cui non si conoscono gli effetti nel medio e lungo periodo, deve indurre a ripensare con soluzioni definitive il sistema energetico e al fine di neutralizzare le dipendenze estero-controllate in termini strategici di sovranità energetica.

Deve anche evidenziarsi poi che, in base al Rapporto Ispra 2021, occorre considerare per il futuro un **maggior consumo di energia** legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trattamento e smaltimento), di cui, quindi, occorre approvvigionarsi (senza contare la maggiore necessità di energia che comporta il passaggio alle fonti rinnovabili: si pensi alle auto elettriche o ibride).

Cui si aggiunge il **rincaro dell'energia** dovuto a diversi fattori (oltre alla guerra, anche la pandemia e precedentemente la crisi economica che hanno inciso sui prezzi delle materie prime, dei trasporti e, quindi, anche sulle fonti energetiche). Rincari incontrollati che rendono sempre più necessaria una forma di autosufficienza per lo Stato e, comunque, di produzione di energia in modo alternativo.

Serie dei prezzi medi annuali dell'energia elettrica (2013-2021)

Valori in euro per MWh



Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati GME

F) Necessità di impianti di termovalorizzazione e impatto sull'ambiente.

I dati da cui si evince la necessità, urgente e concreta, di un impianto di termovalorizzazione sul territorio regionale, sono certamente nella disponibilità delle Amministrazioni. E molti dati, se pur non aggiornati, sono riportati anche nel Piano regionale dei Rifiuti della Regione Lazio.

Sembra utile qui riportare anche quelli analizzati nel Libro Bianco del 26.2.21 redatto dalle università Politecnico di Milano, Centro Studi MatER, Politecnico di Torino, Università di Trento e Università di Roma 3 Tor Vergata. In base a questo studio il 68% della capacità di trattamento è concentrato nel Nord Italia, poco meno del 10% nel Centro Italia e il rimanente 22% circa al Sud Italia e sulle isole ed in ogni caso si registra un'ampia sotto-capacità di incenerimento.

Tabella 1.3 - Capacità di incenerimento rifiuti urbani in Italia e relativa distribuzione territoriale e per tipologia di rifiuto trattabile (fonte dei dati: Rapporto Rifiuti Urbani 2019 di ISPRA con alcune integrazioni e aggiornamenti)

	Numero di impianti	Carico termico nominale, MW					Capacità di trattamento, t/a		
		RUR	CSS4	CSS3	Totale	%	RUR	CSS4	CSS3
Piemonte	1	206	0	0	206	6,95	530.229	0	0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Lombardia	13	910	34	196	1.139	38,37	2.337.582	67.220	335.495
Trentino AA	1	59	0	0	59	1,98	151.384	0	0
Veneto	2	119	0	0	119	4,01	306.212	0	0
Friuli Venezia Giulia	1	67	0	0	67	2,27	172.973	0	0
Liguria	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Emilia Romagna	7	425	0	0	425	14,31	1.092.071	0	0
Nord	25	1.786	34	196	2.016	67,89	4.590.451	67.220	335.495
Toscana	4	130	0	0	130	4,36	333.096	0	0
Umbria	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Marche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Lazio	1	160	0	0	160	5,39	411.229	0	0
Centro	5	290	0	0	290	9,75	744.325	0	0
Abruzzo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Molise	1	47	0	0	47	1,58	120.799	0	0
Campania	1	0	340	0	340	11,45	0	672.202	0
Puglia	2	0	0	111	111	3,75	0	0	190.879
Basilicata	1	19	0	0	19	0,63	48.062	0	0
Calabria	1	0	0	60	60	2,02	0	0	102.807
Sicilia	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Sardegna	2	87	0	0	87	2,92	222.578	0	0
Sud e isole	8	152	340	171	664	22,35	391.439	672.202	293.686
Italia	38	2.228	374	367	2.969	100	5.726.216	739.422	629.181

A tutto questo deve aggiungersi una necessità assoluta di impianti di termovalorizzazione alla luce del fatto che, come sostenuto nella

“COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva” dell'11.3.2020, si prevede che nei prossimi quarant'anni **il consumo complessivo dei materiali come la biomassa, i **combustibili fossili**, i metalli e i minerali **raddoppierà**¹⁹, e, parallelamente, **la produzione annuale di rifiuti aumenterà del 70 %** entro il 2050²⁰.**


Ed aggiunge: *Nonostante gli sforzi compiuti a livello nazionale e di UE, **la quantità di rifiuti prodotti non è in diminuzione**: ogni anno nell'Unione le attività economiche generano complessivamente 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 5 tonnellate pro capite, mentre nello stesso periodo ogni cittadino produce quasi mezza tonnellata di rifiuti urbani. Per disaccoppiare la generazione di rifiuti dalla crescita economica occorrerà uno sforzo considerevole che coinvolga tutta la catena del valore e ogni abitazione.*

L'attuazione della strategia per i prodotti sostenibili e la sua traduzione in una legislazione specifica (cfr. sezioni 2 e 3) saranno essenziali per fare progressi nella prevenzione dei rifiuti. Occorre inoltre sviluppare e rafforzare ulteriormente la normativa UE concernente i rifiuti e migliorarne l'attuazione.

Ulteriore e non meno significativo aspetto da considerare è l'impatto sulla **esportazione di rifiuti** che lo stesso Piano Regionale ammette essere elevato.

¹⁹ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>

²⁰ OCSE (2018), *Global Material Resources Outlook to 2060*.



ec.europa.eu/eurostat 

Una maggiore capacità di trattamento e termovalorizzazione ridurrebbe questo fenomeno che l'UE guarda con preoccupazione: *nell'ultimo decennio milioni di tonnellate di rifiuti europei sono stati esportati verso paesi extra-UE, spesso senza tenere sufficientemente conto del fatto che fossero o meno trattati adeguatamente. In molti casi, le esportazioni di rifiuti determinano sia effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nei paesi di destinazione sia una perdita di risorse e opportunità economiche per l'industria del riciclaggio nell'UE.*

Ogni anno, nel nostro Paese, vengono prodotti 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Esiste un ottimo livello di raccolta differenziata, ma secondo quanto rilevato dal Libro Bianco, non basta. Resta sempre una quota importante da smaltire che, nella misura del 20%, in alcune zone d'Italia ancora finisce nelle discariche e, per il resto, incrementa il cosiddetto "turismo dei rifiuti" emigrando in altri Paesi.

Sui costi di tale meccanismo, ambientali ed economici, una prima quantificazione l'ha fatta la multiutility veneta Veritas – una tra le più grandi in Italia – che, a quattro mesi dall'avvio di una delle linee del suo impianto di Fusina, nel veneziano, ha trasformato in energia elettrica 9.897 tonnellate di Css, Combustibile solido secondario. Prima di attivare la Linea 1, il 3% delle 60 tonnellate di Css finiva nelle discariche della Slovacchia. Un percorso che

richiedeva “412 viaggi, per complessivi 800.888 km e 280.311 litri di gasolio con indice TEp 257,33” ha reso noto l’azienda. Proprio questo gasolio **“avrebbe prodotto 2.098 tonnellate di CO2 che invece non sono state emesse in atmosfera”** (tanto per sottolineare gli ulteriori vantaggi collaterali).

Il Libro Bianco, inoltre, quanto alle concentrazioni di inquinanti, fa emergere anche una situazione del tutto compatibile con i limiti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, con margini di rispetto del tutto tranquillizzanti per alcuni degli inquinanti di maggior interesse, “in primis” diossine e metalli tossici.

Tabella 3.1 - Limiti alle emissioni attualmente in vigore (2010/75/EU, Industrial Emissions Directive) e intervalli emissivi associati alle BAT (valori medi giornalieri espressi in mg/m³, salvo ove diversamente indicato).

Inquinante	2010/75/EU, IED	BAT ⁽¹⁾
Polveri	10	<2-5
HCl	10	<2-8
HF	1	<1
SO ₂	50	5-40
NO _x (come NO ₂)	200	50-150 (180 senza SCR)
COT	10	<3-10
CO	50	10-50
Hg	0,05	0,001-0,02
Cd + Tl	0,05	0,005-0,02
Altri metalli	0,5	0,01-0,3
PCDD/F (ngTEQ/m ³)	0,1	<0,01-0,08
NH ₃	-	2-10
IPA (µg/m ³)	10	-

⁽¹⁾ valori riportati nelle “Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti” del 3 dicembre 2019

Con riferimento alle **emissioni atmosferiche** pure, i dati nazionali dei principali inquinanti di interesse riferiti agli anni 2000 e 2018 (dati ISPRA), evidenziano un contributo poco rilevante dell’incenerimento, con **incidenze pari a meno dell’1%** sia per i macroinquinanti che per i principali inquinanti in traccia e con una visibile tendenza alla riduzione, nonostante l’incremento nella quantità annua di rifiuti avviati al recupero energetico che, nel periodo considerato, è quasi triplicata. Una simile situazione emissiva, che trova

ampie analogie in ambito europeo (EEA, 2018), è anche riscontrabile in quelle aree territoriali italiane ove la pratica dell'incenerimento appare più diffusa, tipicamente in alcune regioni settentrionali del paese.

Tabella 3.2 - Emissioni annuali da attività di incenerimento di rifiuti urbani in Italia nel 2000 e nel 2018 per gli inquinanti di maggior interesse del settore (elaborazione dati ISPRA, 2020)

	2000			2018		
	Quantità emessa	% sul totale	Rifiuti trattati (t/anno)	Quantità emessa	% sul totale	Rifiuti trattati (t/anno)
SO ₂ (t/anno)	9778	1,3%	2.236.774	110	0,1%	6.329.000
NO _x (t/anno)	2360	0,16%		3798	0,1%	
PM ₁₀ (t/anno)	35,3	0,01%		37	0,03%	
CO (t/anno)	83,4	0,002%		447	0,02%	
Cd (kg/anno)	140	2%		62,3	1%	
Hg (kg/anno)	124,9	1%		202	2,2%	
Pb (kg/anno)	2597	0,3%		6357	2,2%	
PCDD/F (gl-TEQ/anno)	21,4	5,3%		0,6	0,2%	
IPA (kg/anno)	65,5	0,1%		3,3	0,004%	

Tabella 3.3 - Emissioni annuali da attività di incenerimento di rifiuti urbani in Lombardia ed Emilia-Romagna nell'ultimo aggiornamento dell'inventario regionale INEMAR disponibile

	Lombardia (2017, 13 impianti)			Emilia Romagna (2015, 8 impianti)		
	Quantità emessa	% sul totale	Rifiuti trattati (t/anno)	Quantità emessa	% sul totale	Rifiuti trattati (t/anno)
SO ₂ (t/anno)	116,8	1%	2.295.220	11,8	0,10%	1.108.126
NO _x (t/anno)	1171,9	1,05%		461,5	0,6%	
PM ₁₀ (t/anno)	8,3	0,05%		3,9	0,04%	
CO (t/anno)	119,3	0,05%		56,3	0,05%	
Cd (kg/anno)	8,6	0,6%		1,9	0,3%	
Hg (kg/anno)	39,7	2,1%		n.d.		
Pb (kg/anno)	39,8	0,2%		65,8	1%	
IPA (kg/anno)	0,05	0,0006%		n.d.		
Benzo-a-pirene (kg/anno)	0,0096	0,0004%		0,02	0,001%	

Per la Comunità Europea, la banca dati di riferimento per i fattori di emissione è elaborata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) nell'ambito del programma EMEP (EMEP, 2019). I valori ivi riportati per le sorgenti di combustione di maggior interesse nei confronti dell'incenerimento, integrati con informazioni più di dettaglio reperibili nella letteratura di riferimento per alcuni settori (v. pag. 46 del Libro Bianco con relativi grafici), mostrano nell'ambito dei macroinquinanti che gli inceneritori determinano livelli emissivi particolarmente contenuti, sia in termini dei dati di riferimento Europei che di quelli ricavati direttamente per il parco impiantistico italiano. Il confronto con le sorgenti di riscaldamento civile a scala medio-piccola fa emergere i potenziali benefici ambientali dell'inserimento dell'incenerimento nelle reti di **teleriscaldamento**, non solo per la sostituzione delle utenze più impattanti (piccole unità a biomassa), ma anche per quella di caldaie a combustibile convenzionale e di migliore qualità.

Per gli **inquinanti in traccia**, in termini generali, l'incenerimento non risulta emettere quantità nettamente prevalenti rispetto alle altre combustioni, con fattori di emissione che, soprattutto per gli impianti più moderni presidiati in linea con le BAT, presentano livelli spesso inferiori a quelli di altre attività, anche per taluni dei componenti in traccia utilizzati come indicatori caratteristici, quali metalli tossici (Cd e Hg) e soprattutto diossine. Sempre a proposito delle diossine, il confronto con le altre sorgenti emissive conferma che, allo stato attuale, l'incenerimento si colloca tra le attività di minor rilevanza rispetto alle corrispondenti immissioni in atmosfera.

Volendo confrontare le **emissioni prodotte da un impianto di incenerimento di rifiuti urbani rispetto alle emissioni derivanti dallo smaltimento degli stessi in discarica** occorre innanzitutto evidenziare come in un impianto di incenerimento le emissioni siano convogliate in un unico punto e depurate fino all'ottenimento di concentrazioni inquinanti inferiori rispetto ai limiti legislativi, mentre quelle derivanti dalla discarica siano in parte emissioni diffuse e non trattate. È infatti fisiologicamente impossibile, in una discarica, conseguire la captazione della totalità del

biogas generato. L'unico parametro inquinante che non subisce trattamenti di depurazione in entrambi i sistemi di smaltimento è l'anidride carbonica CO₂. Può pertanto risultare utile un bilancio rispetto a tale parametro (in termini di CO₂ equivalente) al fine di formulare delle valutazioni. Tale argomento è affrontato in numerosi studi presenti in letteratura (Ragossnig et al., 2009; Panepinto et al., 2016; Panepinto and Zanetti, 2018). In particolare, nello studio condotto da Panepinto e Genon (2014) viene effettuato il confronto, espresso in termini di bilancio, di CO₂eq tra la gestione del rifiuto prodotto nell'area torinese mediante incenerimento e mediante discarica (in questo secondo caso, oltre alle emissioni di anidride carbonica sono state valutate anche le emissioni di metano). Il risultato di tale studio evidenzia un beneficio ambientale relativo all'utilizzo dell'incenerimento: in tal caso si ha una emissione di CO₂eq pari a 0,42 tCO₂eq/t rifiuto trattato, mentre nel caso di smaltimento in discarica tale fattore è pari a 3,28 tCO₂eq/t rifiuto smaltito. Possiamo quindi concludere che **l'impatto, in termini di emissione di CO₂ dello smaltimento in discarica, è circa 8 volte superiore rispetto a quello generato dallo smaltimento mediante trattamento termico.**

La valutazione della sostenibilità ambientale del processo di incenerimento dei rifiuti non può prescindere dall'analisi del contributo dei **residui solidi**, costituiti, come già specificato, dalle ceneri pesanti e dai residui di depurazione dei fumi. Con particolare riferimento alle ceneri pesanti, che rappresentano il residuo più rilevante in termini di massa, lo smaltimento in discarica risulta ormai quasi del tutto abbandonato, a favore di pratiche di recupero e riutilizzo sempre più avanzate. Le ceneri pesanti contengono diverse componenti recuperabili: innanzitutto metalli ferrosi e non ferrosi che, presenti nel rifiuto iniziale, si concentrano poi nel residuo solido della combustione. Il contenuto di metalli ferrosi varia in media tra il 7 e il 10% in peso delle ceneri pesanti, mentre il contenuto di metalli non ferrosi è compreso tra l'1 e il 2,5%, di cui la frazione prevalente (circa i due terzi) è rappresentata dall'alluminio, seguita dal rame (Lamers, 2015a; Allegrini et al., 2014; Biganzoli et al., 2013). La frazione minerale,

componente predominante delle ceneri (fino al 90% in peso), può essere invece impiegata come inerte principalmente nel settore della produzione di cementi e di calcestruzzi, o nell'ingegneria civile per la costruzione di sottofondi stradali o di conglomerati bituminosi. In quest'ottica, l'incenerimento si pone come tecnologia che permette di trattare i rifiuti consentendo sia il recupero di energia, termica ed elettrica, sia di materiali che, una volta confluiti nel rifiuto indifferenziato o residuo, non sarebbero recuperabili diversamente.

Il settore del trattamento delle **ceneri pesanti** ha vissuto, come precedentemente rilevato, un grande sviluppo in Italia ed Europa, con la realizzazione di impianti di recupero molto sofisticati. La totale mancanza di umidità del materiale consente un'eccellente separazione dei metalli anche da frazioni molto fini (fino al di sotto del millimetro), così come è prevista l'estrazione di vetro di elevata qualità da avviare a riciclo.

Numerosi studi hanno valutato i benefici ambientali del recupero delle ceneri pesanti adottando un approccio del ciclo di vita (LCA). Tra questi si citano in particolare quelli condotti da Politecnico di Milano, sia nello studio svolto per conto di CiAl e Federambiente nel 2009 (CiAl, 2010) sia in tempi più recenti per Utilitalia. Con riferimento a quest'ultimo, che si è basato sull'analisi di una situazione media italiana di trattamento delle ceneri, il recupero dei metalli e della frazione minerale generano complessivamente benefici ambientali per tutte le categorie di impatto considerate, indipendentemente dallo specifico destino della frazione minerale. Gli impatti ambientali, associati principalmente al trasporto delle ceneri pesanti dagli impianti di incenerimento all'impianto di trattamento, all'incenerimento degli incombusti o al recupero della frazione minerale, sono infatti più che compensati dai benefici generati dal recupero dei rottami metallici, sia ferrosi che non ferrosi. Per quanto riguarda la frazione minerale, si genera mediamente un risparmio di più di 800 kg di minerali naturali per tonnellata di ceneri pesanti avviate a trattamento. A giocare un ruolo fondamentale in questo caso è proprio il recupero della frazione minerale delle ceneri pesanti in sostituzione di aggregati naturali nella produzione di cemento,

calcestruzzo, conglomerato bituminoso e misti cementati. Tale materiale recuperato, costituito in buona parte da sabbia, può rivestire un ruolo importante alla luce di alcune recenti rilevazioni inerenti ai rischi concreti di scarsità nella disponibilità di tale materiale a livello globale (UNEP, 2014).²¹

Tra l'altro gli effetti sull'ambiente, come noto, non attengono solo all'ambito nazionale, ma anche a quello internazionale, tanto che specifiche disposizioni sono state emanate con la Direttiva 2001/42/CE al fine di garantire che le procedure di valutazione di impatto ambientale tengano conto anche di questi riflessi. Conseguentemente, l'utilizzo di impianti ad alta tecnologia e in grado di preservare l'ambiente non solo è una garanzia di preservazione ambientale per l'Italia, ma anche per i Paesi limitrofi e di cui il nostro Paese potrebbe essere chiamato a rispondere in ipotesi di irregolarità e mancato rispetto di determinati parametri.

Nella seconda parte, intitolata *“Indagini epidemiologiche condotte in Italia e all'estero nelle aree interessate dalla presenza di inceneritori”*, il Libro Bianco infine, pone **fine anche all'idea che inceneritori e termovalorizzatori siano dannosi per la salute dei cittadini** rilevando che *“non si possono considerare fattori di rischio di cancro o di effetti negativi sulla riproduzione o sullo sviluppo umano”*. Questo vale soprattutto per i termovalorizzatori di ultima generazione. *“E' scientificamente riconosciuto che le preoccupazioni sui potenziali effetti sulla salute degli inceneritori riconducibili a inquinanti potenzialmente presenti nelle emissioni quali metalli pesanti, diossine e furani, sono da ricondurre a impianti di vecchia generazione e a tecniche di gestione utilizzate prima della seconda metà degli anni 1990 – si legge nello studio – La doverosa e corretta valutazione dello stato di salute della popolazione esposta a fattori di rischio derivanti da impianti di incenerimento deve esser fatta tenendo conto anche dell'evoluzione storica delle tecniche adottate. Un impianto di incenerimento ben progettato e correttamente gestito, soprattutto se di recente concezione -dagli anni 2000 in poi – concludono i ricercatori – emette quantità relativamente modeste di*

²¹ <https://www.utilitalia.it/pdf/d696541b-4090-497a-9e6b-a1eadbd39b68>

inquinanti e contribuisce poco alle concentrazioni ambientali e pertanto non si ha evidenza che comporti un rischio reale e sostanziale per la salute”.

Conclusioni a cui è giunto anche il Prof. Vito Foà, del Comitato Scientifico di garanzia per l’igiene e la salute pubblica per la gestione rifiuti della Regione Sicilia, studiando l’impatto sanitario dei termovalorizzatori²² .

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle normative richiamate, appare evidente come l’iniziativa che la Crea Plant si prefigge di realizzare è da privilegiare, quindi, perché rientra tra quelle sostenibili (con conseguente ecosostenibilità dell’investimento), in quanto ricorrono i presupposti di cui all’art. 3 del **REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020** relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Trattasi inoltre di un’attività economica che, in conformità all’art. 10 del medesimo Regolamento, dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l’assorbimento dei gas a effetto serra. Così come fornisce un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare (art. 13), e un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento (art. 14).



CONCLUSIONI

Per tutto quanto esposto nella presente relazione, appaiono in tutta la loro evidenza le molteplici ragioni che dovrebbero ben indurre l’amministrazione ad assentire il progetto.

²² http://www0.mi.infn.it/~alimonti/press/docs/Abs_Foa.pdf